

Progetto "Strengthening of the Italian Research Infrastructure for Metrology and Open

Access Data in support to the Agrifood" (METROFOOD-IT)

MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1

Codice progetto MUR: IR0000033 – CUP UNINA: I83C22001040006

Repertorio n. 10918 del 03/05/2024

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO GARE E CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA

COMUNITARIA

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI TRE STRUMENTAZIONI DENOMINATE COME TQ ICP MS, EA-IRMS E HPLC-ICP MS., DI CUI AL PROGETTO METROFOOD-IT. LOTTO N. 1 – "TQ-ICP-MS, TRIPLE QUADRUPOLE INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETER"

AGGIUDICATARIO: THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.

CIG: 99938165DB

L'anno duemilaventiquattro il giorno 03 del mese di Maggio presso i locali della Area Attività Contrattuale siti in Napoli, al Corso Umberto I, n. 40, innanzi a me dott.ssa Serena Pierro, Ufficiale Rogante Sostituto, autorizzata con Decreto del Direttore Generale, n. 861 del 17/11/2020 a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in qualità di Ufficiale Rogante, si sono costituiti:

da una parte



l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA 00876220633, nella persona della Dott.ssa Rossella Maio, Dirigente della Area Attività Contrattuale, delegata alla stipula dei contratti, giusto Decreto del Direttore Generale n. 859 del 04/11/2021 domiciliata per la carica presso la Sede centrale dell'Università – Corso Umberto I n.40, di seguito denominata *Università*

dall'altra

La Società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. - P.IVA 07817950152 con sede legale in via San Bovio n. 3, Segrate (MI) CAP 20054, nella persona del/della Sig. Antonio Fornite, nato a [REDACTED] in qualità di procuratore speciale della società giusta procura notarile (allegata) Rep. n. 6232/2024 del 18/04/2024, registrata a Pioltello (MI) in data 18/04/2024, con autentica del Notaio Iacopo Chianese e domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima Società, di seguito denominata *Società*;

Detti comparenti - in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante Sostituto sono personalmente certo - con questo atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, mi chiedono di far constatare quanto appresso

premesso che

- con Determina a contrattare del Dirigente della Area Attività Contrattuale n. 959 del 31/07/2023, è stata indetta una procedura aperta in tre lotti, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, co. 1 d.lgs. n. 36/2023, per la "*fornitura di tre strumentazioni denominate come TQ ICP MS, EA-IRMS e HPLC-ICP MS, di cui al Progetto METROFOOD-IT*" per l'importo complessivo pari ad € 550.000,00, oltre IVA, con tempi di



consegna pari a 60 giorni, a decorrere dalla data della sottoscrizione del contratto ovvero del verbale di avvio dell'esecuzione della fornitura;

- con verbale di seduta pubblica del 14/12/2023 la Commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. per il lotto n. 1;

- con Decreto del Dirigente della Area Attività Contrattuale n. 1495 del 18/12/2023 – constatata la regolarità della procedura a seguito di istruttoria dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria – è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della gara 3/F/2023 *"Fornitura di tre strumentazioni denominate come TQ ICP MS, EA-IRMS e HPLC-ICP MS., di cui al Progetto METROFOOD-IT"* CUP: I83C22001040006, per il lotto n. 1 CIG: 99938165DB - "TQ-ICP-MS, Triple Quadrupole Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer" a favore della società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. alle condizioni di cui agli atti di gara, all'Offerta Tecnica presentata e all'Offerta Economica recante un ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara pari al 10,425%, con conseguente prezzo complessivo offerto pari ad € 161.235,00, il tutto oltre IVA come per Legge;

- con Decreto del Direttore Generale n. 1556 del 27/12/2023 è stata disposta l'aggiudicazione, immediatamente efficace, della gara 3/F/2023 *"Fornitura di tre strumentazioni denominate come TQ ICP MS, EA-IRMS e HPLC-ICP MS., di cui al Progetto METROFOOD-IT"* CUP: I83C22001040006, per il lotto n. 1 CIG: 99938165DB - "TQ-ICP-MS, Triple Quadrupole Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer" a favore della società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. alle condizioni di cui agli atti di gara, all'Offerta Tecnica presentata e all'Offerta Economica recante un ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara pari al 10,425%, con conseguente prezzo complessivo offerto pari ad € 161.235,00, il tutto oltre IVA come per Legge;

- la Società, in fase di gara, ha prodotto il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri delle pari opportunità, ha presentato atto di impegno a riservare la quota del 30% delle assunzioni all'occupazione giovanile e femminile, ex art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021, nonché ha dichiarato di impegnarsi ad osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui quelli connessi al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ed ha compilato la scheda DNSH n. 3;
- la Società ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91 giusta dichiarazione pervenuta a mezzo PEC in data 08/01/2024, assunta al protocollo di Ateneo con n. PG/2024/1938 di pari data;
- la Società ha costituito la garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria n. [REDACTED] rilasciata il 05/01/2024 dalla Banca Deutsche Bank S.p.A., Filiale di Milano, corredata da dichiarazione di ruolo rilasciata dal firmatario della fideiussione e relativa procura che l'Università accetta, avendo riscontrato che la misura della stessa corrisponde a quella prevista dagli atti di gara;
- ai fini della copertura assicurativa la Società ha prodotto, con PEC del 08/01/2024, certificato del 03/07/2023 e, con PEC del 06/03/2024, certificato del 05/03/2024 relativi alla polizza [REDACTED] rilasciata in data 01/07/2023 dalla Società Chubb European Group SE;
- la Società risulta regolare ai fini del DURC, come da certificato INAIL, prot. n. INAIL_42211940 con scadenza il 27/05/2024;
- l'Università ha adempiuto agli obblighi di cui al D. Lgs. 159/2011, mediante accesso alla Banca dati Nazionale Antimafia con la richiesta di informativa antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0349867_20231109 per la società THERMO FISHER SCIENTIFIC

S.P.A., con acquisizione di liberatoria antimafia prot. n.
PR_MIUTG_Ingresso_0349867_20231109.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite e della cui identità sono certa, confermano e ratificano innanzi a me, Ufficiale Rogante Sostituto, la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale di ciò che qui si documenta e si conviene, e stipulano quanto appresso:

ART.1 - La premessa che precede è patto.

ART.2 - L'Università affida alla società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A., che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto di cui al Progetto METROFOOD-IT relativamente al lotto n. 1 avente ad oggetto la fornitura della strumentazione "TQ-ICP-MS, Triple Quadrupole Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer", da eseguirsi in conformità alle disposizioni del Disciplinare Tecnico, del Capitolato speciale di appalto, del DUVRI, all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica, che formano parte integrante e si allegano materialmente al presente contratto e vengono sottoscritti digitalmente dalle parti. La predetta fornitura, inoltre, sarà eseguita nel rispetto degli elaborati - già resi disponibili tra i documenti di gara - oggetto di specifica dichiarazione di accettazione resa nell'ambito della documentazione amministrativa presentata dalla Società (Allegato A2 e Atto di impegno) che fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società conferma l'incondizionata ed integrale accettazione dei contenuti di detti elaborati e conferma la dichiarazione resa con "Atto di impegno", materialmente allegata al presente contratto.

Dovrà eseguirsi, inoltre, in conformità ai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo disponibili sul sito di Ateneo al seguente link: <https://www.unina.it/ateneo/personale/contratto-collettivo/codice-di-comportamento> e al Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale. Tali documenti formano parte integrante del presente contratto, anche



se non materialmente allegati allo stesso e vengono sottoscritti digitalmente da entrambi i contraenti.

Dovrà inoltre eseguirsi in conformità alle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PIAO approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2024, disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>, i cui contenuti – con la sottoscrizione del presente Atto – l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare. La Società si impegna, altresì, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i. e ad osservare – per le parti non in contrasto con quest'ultima – le disposizioni del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 che la stessa Società con il presente atto, accetta così come formulate dall'Università e nel seguito riportate e sottoscritte.

ART. 3 - Il tempo per l'espletamento della fornitura è fissato in due mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Con riguardo alla disciplina della fine del rapporto contrattuale di cui al presente atto, le parti rinviando integralmente a quanto disposto dall'art. 4 del capitolato speciale di appalto.

ART. 4 - La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad osservare tutti gli obblighi prescritti dal Disciplinare tecnico e dal Capitolato speciale di appalto.

ART. 4bis. La Società, in conformità all'atto di impegno presentato in sede di gara, si impegna ad assicurare: una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile (meno di 36 anni); una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione femminile e di osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui quelli connessi al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché in riferimento alla "Guida operativa" allegata alla Circolare MEF del 13 ottobre 2022, n. 33.

ART. 5 - L'Università erogherà a fronte dell'esecuzione dell'appalto l'importo contrattuale pari ad € 161.235,00 oltre IVA, come per legge.

ART. 6 - Il coordinamento, l'organizzazione e il controllo dell'esecuzione del servizio sono demandati al Responsabile Unico del Progetto, individuato nella persona della dott.ssa Antonietta La Storia, e-mail antonietta.lastoria@unina.it, PEC: antonietta.lastoria@personalepec.unina.it.

ART. 7 - Per le penali si richiama quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Speciale.

ART. 8 - La Società non potrà subappaltare, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara.

ART. 9 - Ai sensi dell'art 5 del Capitolato Speciale di appalto, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità al momento del completamento della fornitura.

ART. 10 - La risoluzione del presente contratto è disciplinata dall'art. 13 del Capitolato Speciale di appalto al quale integralmente si rinvia, con la precisazione che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nelle ipotesi previste dal Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il contratto si risolverà di diritto, inoltre, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i.

L'Università potrà risolvere il contratto anche in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di prevenzione della corruzione previste nel vigente PIAO e dal Codice di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

ART. 11 - In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

ART. 12 - Con la firma del presente atto, la Società dichiara di essere in regola con le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente, nonché di rispettare durante l'intera durata del contratto l'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente contratto i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento, assicurando il personale agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi.

La Società, inoltre, si obbliga a comunicare all'Università eventuali ipotesi di variazione del legale rappresentante, nonché eventuali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della società.

ART. 13 – È vietata la cessione del contratto. In caso di violazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito. Per la cedibilità dei crediti derivanti dalla stipula del presente contratto, resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 14 – la Società Thermo Fisher Scientific S.p.A. dichiara di eleggere il proprio domicilio in Segrate (MI) alla Via San Bovio n. 3, 20054, telefono 0295059530 e fax 0295059256; e-mail ITROD-ufficiogare.cmd.it@thermofisher.com, PEC ufficiogare.thermofisher.it@pec.thermofisher.com, dove dà facoltà all'Università di inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale, esonerando, pertanto, l'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

ART. 15 – Per tutto ciò che concerne la fatturazione ed i pagamenti, le parti convengono quanto segue: - la società dovrà indirizzare la fattura elettronica al Codice Univoco Ufficio Identificativo della Area VC8YJD intestando la stessa all'Università degli Studi di Napoli Federico II - riportando nella medesima il relativo CIG ed il riferimento contrattuale;- la

Società potrà emettere la fattura solo dopo aver ricevuto attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Responsabile Unico del Progetto. La fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra; - il Responsabile Unico del Progetto trasmetterà l'attestazione di regolare esecuzione alla Società per l'emissione della fattura; - la Società assume l'impegno ad eseguire correttamente le disposizioni di cui al presente articolo e dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i ritardi imputabili alla non corretta osservanza da parte della stessa dell'iter sopra stabilito.

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale, mediante bonifico, sul seguente conto corrente bancario: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

Le persone abilitate ad operare su detto conto sono il Sig. Maurizio Rollo nato a [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] e, con firma congiunta, il Sig. Anthony Hugh Smith, nato a [REDACTED]

[REDACTED],

[REDACTED] la Sig.ra Maura Anne Spellman, [REDACTED]

[REDACTED], il

Sig. Mark David Young, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] e il Sig. Syed Waqas Ahmed, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

La Società dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.



Si precisa, infine, che il pagamento dei corrispettivi, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di accettazione della fattura elettronica. Resta fermo che in sede di pagamento si provvederà all'applicazione della ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

ART. 16 - Le spese di registrazione e di bollo cedono a carico della Società e sono assolte con modalità telematiche. Sono a carico della società le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione da rimborsare all'Università entro il termine di 60 giorni dalla richiesta della medesima.

ART. 17 - La società dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; di essere consapevole che, ai sensi dell' art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti agli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto.

ART. 18 - La Società si impegna altresì, al rispetto degli obblighi di riservatezza e trattamento dati. Le parti concordano che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La Società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione



dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La Società prende atto che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto e acquisiti nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La Società prende atto che Titolare del trattamento dei dati è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà essere inviata una pec a: ateneo@pec.unina.it. La Società prende atto, inoltre, che le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito di Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>. Le parti, per quanto compatibile, rinviano, in ogni caso, alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 come integrato con D. lgs 10 agosto 2018 n.101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".

ART. 19 – La Società si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria per garantire che l'Ateneo, quale soggetto proponente ed attuatore del Progetto, provveda, secondo le tempistiche definite dal Ministero, comunicate in corso di esecuzione dello stesso, alle attività di rendicontazione cui è connessa l'erogazione del finanziamento concesso, secondo le indicazioni che potranno essere fornite dal Responsabile Amministrativo del Progetto (individuato dall'Università) e/o dal Responsabile Scientifico dello Stesso.

ART. 20 - La Società accetta specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del presente contratto.

ART. 21 - La Società accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021. Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, e sono le seguenti:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di

attività di cui all'art. 2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.



Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere



prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza



giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'appalto è altresì regolato dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n.3 del 27febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi ed delle forniture in Campania Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" tese a tutelare l'integrità e la legalità nella fase di realizzazione dei lavori, dei



servizi e delle forniture ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, e di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori e che sono di seguito richiamate:

- qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La clausola medesima prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della Legge, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.

Io, Ufficiale Rogante Sostituto ho ricevuto il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art. 2 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione. Il presente atto è stato scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia, su numero di sedici pagine a video e la diciassettesima fino a questo punto e viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 Febbraio 2013.

Io Ufficiale Rogante Sostituto ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. Firmatari: Dott.ssa Rossella Maio, Sig. Antonio Fornite, Dott.ssa Serena Pierro.